

**ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI
(E.A.S.)**

**IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
CON SEDE IN PALERMO**

**DETERMINA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE STRAORDINARIO
DELL'E.A.S.**

**IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA NOMINATO CON
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA N. 1 del
2/1/2020 e CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 521 DEL
20.09.2022**

N. 6 DEL 24 gennaio 2023



OGGETTO: Incarico professionale per attività di domiciliazione e sostituzione in udienza presso gli uffici del giudice di pace del circondario del Tribunale di Trapani all'Avv.to Camilla Alabiso- Rinnovo. CIG Z5F39A3052




Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 21.12.2020 pubblicato nella GURS del 17.1.2020, nonché le delibere della Giunta regionale n. 439 del 06.09.2022 e 521 del 20.09.2022;

Premesso

- che con DPCM del 18.06.2018, la rappresentanza e la difesa dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) è stata autorizzata in capo all'Avvocatura di Stato.
- che, per le cause pendenti innanzi il Giudice di Pace del circondario del Tribunale di Trapani, ai sensi dell'art.3 del Regio Decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, la scrivente amministrazione è stata autorizzata, con diverse note dell'Avvocatura Distrettuale di Palermo, a patrocinare personalmente innanzi ai detti Uffici ;

Vista la determina n. 24 del 20.10.2021 con la quale l'Avv.to Alabiso è stata nominata domiciliataria;

 Preso atto che a seguito dell'invio della fatturazione ex art 74 bis per i consumi idrici afferenti gli anni 2017, 2018 e 2019, la LCA inaspettatamente è stata subissata da un cospicuo contingente di atti di citazione, molti dei quali foraggiati dalle associazioni dei consumatori tali per cui il moltiplicarsi dei contenziosi determinano scadenze sempre più ravvicinate e susseguenti che non permettono di delegare la sostituzione in udienza al personale utilizzato dalla LCA poiché non professionalmente e tecnicamente qualificato oltre che residente fuori provincia;

Ritenuto, nell'interesse della LCA stante l'esperienza maturata e il continuo stillicidio degli atti di citazione e il radicarsi dei relativi procedimenti, di dovere rinnovare l'incarico di domiciliataria dell'Ente all'Avv.to Alabiso Camilla che al fine di assicurare il continuo interscambio di documentazione, in originale, soprattutto nella fase di costituzione e nuovi procedimenti dovrà recarsi periodicamente presso la sede dell'EAS in LCA;

Considerato che nella determina n. 5 del 29.03.2021 il compenso per ciascun giudizio (ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. n. 55/2014 che statuisce che "All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliataria, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliataria ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte) è fissato nella massima misura di Euro 150,00 (oltre accessori di legge) sulla base dell'attività svolta, del valore della causa e delle fasi curate, corrisposto ad avvenuta definizione del singolo affare affidato. L'importo compensa in via onnicomprensiva l'intera attività professionale, nonché ogni spesa sostenuta a qualsiasi

titolo per l'esecuzione dell'incarico, quali ad esempio quelle per viaggio, fotocopie, telefono, corrispondenza e posta.

Considerato che l'incarico da affidare potrebbe riguardare ulteriori 150 giudizi nel biennio 2023-2024, per un importo complessivo massimo di € 22.500,00 oltre oneri dovuti per legge;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, si può procedere all'affidamento in forma diretta dell'incarico di domiciliatario;

Ritenuto, per quanto sopra, di affidare l'incarico all'avv. Camilla Alabiso [redacted] [redacted], pec avv.camillaalabiso@pec.it;

L'incarico ha come oggetto l'affidamento, quale procuratore domiciliatario, di 150 giudizi nel biennio 2023-2024 incardinati presso tutti gli uffici del Giudice di Pace del circondario del Tribunale di Trapani.

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportati, avendo già provveduto a richiedere il CIG

Art. 1 - di affidare, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 all'avv.to Camilla Alabiso, [redacted], l'incarico professionale di domiciliatario affinché curi alcuni adempimenti processuali, per numero massimo di 150 contenziosi, comprenderanno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni professionali:

- partecipazione alle udienze presso il Giudice di Pace;
- l'iscrizione a ruolo della causa;
- notificazioni;
- deposito di atti ed accesso in cancelleria;
- richiesta ed estrazione di copie;
- domiciliazione e sostituzione in udienza.

Art. 2 - Il compenso - ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. n. 55/2014 che statuisce che "All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte - è fissato nella massima misura di Euro 150,00 (oltre accessori di legge) sulla base dell'attività svolta, del valore della causa e delle fasi curate, corrisposto ad avvenuta definizione del singolo affare affidato. L'importo compensa in via onnicomprensiva l'intera attività professionale,



nonché ogni spesa sostenuta a qualsiasi titolo per l'esecuzione dell'incarico, quali ad esempio quelle per viaggio, fotocopie, telefono, corrispondenza e posta.

Art. 3 - L'importo complessivo dell'affidamento, determinato ai valori minimi, è previsto in € 23.400,00 comprensiva di CPA ed è imputata ai soli fini SIOPE+ al cap. 51 della contabilità dell'Ente.

Art. 4 - Il pagamento dei compensi, nei limiti di cui all'art. 3, sarà effettuato a conclusione di ciascun procedimento affidato per l'attività di domiciliazione, in relazione alla fase curata, secondo i parametri di cui all'art. 2, previa presentazione di preavviso di parcella.

Art. 5 - La presente delibera è comunicata all'Organo di Vigilanza nell'ambito della rendicontazione, così, come prevista per legge.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE STRAORDINARIO

Avv. Simona Maugeri

